

Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 (BUR n. 53/1988)

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E COLLABORAZIONE CON IL CNR PER STUDI E RICERCHE IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE.

Art. 1

1. Nel quadro delle iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'innovazione nei settori produttivi, anche con l'apporto scientifico delle università, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una Società per azioni per la realizzazione di specifiche attività nelle materie di competenza regionale come specificato nei successivi articoli 2 e 3.

2. Possono essere soci oltre alla Regione e alle università, anche gli enti locali, gli istituti di credito, le imprese e/o loro associazioni, altri enti pubblici territoriali e non territoriali, e soggetti privati operanti nel settore.

3. La quota di partecipazione regionale nella società non deve essere inferiore a un terzo del capitale sociale.

Art. 2

1. La "Società", dovrà operare nel territorio regionale al fine di promuovere, nei limiti degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e delle norme dello Statuto della Regione, iniziative per lo sviluppo dell'innovazione, raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto.

2. E' scopo inoltre della società diffondere nel sistema economico e produttivo le informazioni acquisite e i risultati di ricerca ottenuti dall'attività sociale.

3. Gli interventi dovranno promuovere lo sviluppo regionale e in particolare quello produttivo, con speciale attenzione alle piccole e medie imprese a elevato livello tecnologico. In questo ambito dovranno essere sostenute le attività che con innovazioni di processo e di prodotto contribuiscono al miglioramento della situazione ambientale, nonché quelle che favoriscono la qualificazione e l'aumento dell'occupazione.

Art. 3

1. La società persegue gli scopi di cui all'articolo precedente mediante:

- a) promozione, predisposizione e potenziamento di studi e ricerche, nelle materie di competenza, nei settori e sui processi a tecnologia emergente che favoriscano lo sviluppo dell'innovazione;
- b) collaborazione con le università e con altri centri scientifici e imprese al fine di garantire un rapporto equilibrato tra capacità scientifica, dotazione di mezzi e disponibilità di personale;

- c) formazione e gestione in sede locale di sistemi informativi per la diffusione dell'innovazione;
- d) progettazione e/o realizzazione di iniziative che permettano la formazione e l'insediamento di nuove attività e sviluppino, utilizzino, diffondano l'alta tecnologia curando eventualmente anche la commercializzazione dei risultati ottenuti.

Art. 4

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con la società per la predisposizione e lo svolgimento di particolari programmi o progetti di attività, studi e ricerche con l'apporto scientifico delle università.

2. La Giunta regionale presenterà annualmente alle commissioni consiliari prima e terza una relazione sulle collaborazioni e le attività programmate.

Art. 5

1. Lo statuto della società dovrà essere formato in modo da recepire le disposizioni dell'articolo 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, garantendo alle università una rappresentanza nel consiglio di amministrazione e negli altri organi esecutivi.

2. Ai fini della partecipazione della Regione alla società il Consiglio regionale prenderà atto con apposita deliberazione dello statuto della società.

Art. 6

1. La Giunta regionale, al fine di conseguire l'obiettivo dello sviluppo della ricerca, è altresì autorizzata a stipulare con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) convenzioni finalizzate ad approfondire studi e ricerche nelle materie di competenza regionale con particolare riguardo ai settori dell'ambiente, dei servizi sociali, del turismo e dei beni culturali.

Art. 7

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di lire 15.000.000.000 nel triennio 1988- 1990, di cui lire 10.000.000.000 per gli interventi previsti dall'articolo 1 e lire 5.000.000.000 per gli interventi previsti dall'articolo 6.

2. All'onere relativo determinato in lire 9.000.000.000 per l'anno finanziario 1988, lire 3.000.000.000 per l'anno finanziario 1989 e lire 3.000.000.000 per l'anno finanziario 1990, si provvede:

a) mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità, dell'importo di lire 5.000.000.000 iscritto al capitolo 80230 fondo globale per le spese di investimento - partita n. 14 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987;

b) mediante prelevamento di lire 4.000.000.000 per l'anno

finanziario 1988 e lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990, della partita n. 17 del fondo globale per le spese di investimento di cui al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 e del bilancio pluriennale 1988-1990.

3. Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 e del bilancio pluriennale 1988-1990 sono istituiti i seguenti capitoli:

- capitolo 71260, relativo agli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge, denominato " Spese per la partecipazione della Regione del Veneto a una società per lo sviluppo dell'innovazione " con lo stanziamento di lire 6.000.000.000 per l'anno finanziario 1988, di lire 2.000.000.000 per l'anno finanziario 1989 e di lire 2.000.000.000 per l'anno finanziario 1990;
- capitolo 71262 relativo agli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge, denominato " Spese per la collaborazione con il CNR per studi e ricerche nelle materie di competenza regionale ", con lo stanziamento di lire 3.000.000.000 per l'anno finanziario 1988, di lire 1.000.000.000 per l'anno finanziario 1989 e di lire 1.000.000.000 per l'anno finanziario 1990.

Art. 8

1. Sono abrogate le disposizioni relative al Centro - Tecnologico Veneto contenute negli articoli 3, 4, 7 e 36 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9, " Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro ".

2. Al punto 6.2 dell'Allegato 1 alla legge regionale 6 marzo 1984, n. 9, non si applica il disposto di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge citata.

Art. 9

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.